



## Testimoni

### La gestione delle terre del re

*Capitulare de villis*, 1-3, 32-34, 36, 45, 56, 62

Carlo Magno possedeva un vastissimo patrimonio fondiario, in quanto re di molti popoli e quindi signore di molte aziende curtensi. Nei primi anni del secolo IX egli emanò il *Capitulare de villis*, con le istruzioni per amministrare le sue terre. Questo documento è utile per conoscere, più in generale, il sistema produttivo delle aziende rurali nelle prime fasi dell'economia curtense.

1. *Vogliamo che le nostre terre, le cui rendite abbiamo stabilito dover devolversi a nostro profitto, siano sfruttate integralmente a nostro vantaggio e non all'altrui.*
2. *Che tutti i nostri sottoposti siano trattati bene e da nessuno ridotti in povertà.*
3. *Che i nostri giudici non pretendano di impiegare i nostri sottoposti al loro servizio, né li costringano alle corvè, al taglio della legna, né ad altro lavoro a loro personale vantaggio; non accettino nulla in dono da loro, né un cavallo, un bove, una vacca, un porco, una pecora, un maiale, un agnello, né alcuna altra cosa, se non qualche bottiglia di vino, ortaggi, frutta, polli e uova.*  
[...]
32. *Ogni intendente provveda a rifornirsi delle sementi migliori, acquistandole o in altro modo.*
33. *Effettuati i suddetti approvvigionamenti, e terminata la semina, tutto ciò che sarà restato di ogni prodotto sia conservato fino a nostro ordine, finché non sia messo in vendita o tenuto di riserva secondo le nostre disposizioni.*
34. *Bisogna provvedere con la più grande diligenza a che tutti i manufatti, cioè lardo, carni affumicate, insaccate, salate, vino, aceto, vino di more, vino cotto, salamoia, senape, formaggi, burro, malto, birra, idromele, miele,*

*cera, farina, siano tutti preparati e lavorati con pulizia.*

[...]

36. *I nostri boschi e le nostre foreste siano ben custodite*

[...].

45. *Ciascun giudice abbia nel suo distretto buoni artigiani, cioè fabbri ferrai, argentieri e orefici, calzolai, tornitori, carpentieri, fabbricanti di scudi, pescatori, uccellatori, saponificatori, fabbricanti di birra, di sidro, di liquore di pere o che sappiano fare ogni altro tipo di liquore da bere, fornai che preparino pani per la nostra tavola, artigiani che sappiano fare bene le reti sia per la caccia che per la pesca e per catturare gli uccelli, e tutti gli altri che sarebbe troppo lungo enumerare [...].*

56. *Ciascun giudice nel suo distretto tenga udienza con una certa frequenza, amministri la giustizia e procuri che i nostri servi vivano onestamente [...].*

62. *Ogni giudice ci renda noto di anno in anno, a Natale, con un elenco distinto ed ordinato, l'entità delle rendite di ogni singolo prodotto [...] il numero delle terre arate dai nostri bifolchi e dai loro buoi; dei possessori dei mansi che ci devono l'aratura; dei porci, dei censi, delle obbligazioni e delle ammende [...], dei mulini, delle foreste, dei campi, dei ponti e delle navi [...], dei mercati, delle vigne; di chi ci deve del vino, del fieno, della legna da ardere, delle torce, delle assi e dell'altra legna da lavorare; delle terre incolte; dei legumi, del miglio e del panico; della lana, lino e canapa; dei frutti degli alberi, delle noci e delle nocchie; degli alberi innestati; degli orti, dei navoni, dei vivai; del cuoio, delle pelli e delle corna di animali; del miele, della cera, del lardo, del sego e del sapone; del vino di more, vino cotto, idromele e aceto, della birra, del vino nuovo e vecchio, del grano vecchio e nuovo; dei polli e delle uova, delle oche; dei pescatori, dei fabbri, dei fabbricanti di scudi e dei calzolai; delle madie e delle cassapanche; dei tornitori e dei sellai; delle ferriere, cioè delle miniere di ferro e di piombo; dei tributari; dei puledri e delle puledre [...].*

TRAD. B. FOIS ENNAS, GIUFFRÈ, MILANO 1981